

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

Provincia di TREVISO

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28/11/11

S O M M A R I O

SEZIONE I^ ALIENAZIONE BENI IMMOBILI

ART. 1 - Oggetto

ART. 2 – Programmazione alienazioni

ART. 3 – Valutazione

ART. 4 – Beni vincolati

ART. 5 - Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione

ART. 6 - Responsabile

ART. 7 - provenienza dei beni e classificazione in funzione del valore.

ART. 8 - Forme di gara - Modalità di alienazione

ART. 9 - Affissione e pubblicazione avvisi di vendita

ART. 10 - Offerte

ART. 11 -Trattativa private - Modalita di presentazione dell'offerta

ART. 12 - Asta Pubblica

ART. 13 - Predisposizione avviso d'asta

ART. 14 - Espletamento della gara

ART. 15 - Offerta unica

ART. 16 - Gara deserta - Eventuale riduzione del prezzo base

ART. 17 - Commissione

ART. 18 - Verbale

ART. 19 - Contratto

ART. 20 - Invim

ART. 21 - Garanzia

ART. 22 - Prezzo

ART. 23 - Gare esperite

ART. 24 - Permute

ART. 25 - Disposizioni finali

SEZIONE II^ - ALIENAZIONE BENI MOBILI

ART. 26 – Beni mobili alienabili

ART. 27 – Alienazione di beni mobili inadeguati

ART. 28 – Donazione, rottamazione, distruzione di beni

SEZIONE III^ - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 – Disposizioni finali e transitorie

SEZIONE I^ ALIENAZIONE BENI IMMOBILI

Art . 1 – Oggetto

1. Le norme che seguono disciplinano, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge 15.05.1997,n° 127, l'alienazione ,anche attraverso permuta, del patrimonio immobiliare di questo Comune, in deroga alle norme di cui alla Legge 24.12.1908, n° 783 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento approvato con Regio Decreto n° 454 del 17.06.1909, nonchè alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
2. Rientrano nel patrimonio immobiliare soggetto al presente regolamento anche gli immobili che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica, nonché quelli acquisiti in proprietà a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico.
3. Il presente Regolamento costituisce lex specialis per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti comunali.
4. Le alienazioni riguardanti gli immobili di proprietà comunale di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) saranno alienati, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla L.R. n° 11/2001 e s.m.i. e, in quanto applicabili, secondo le disposizioni contenute nelle leggi statali di riferimento e nel presente regolamento. Il prezzo di vendita sarà determinato ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 11/2001, così come modificato dall'art. 2 della L.R. n° 29/2002, tenendo conto, nella valutazione, degli interventi recupero, miglioria e riqualificazione messi in atto dal Comune o dall'Ente Gestore. In caso di diritti acquisiti, il prezzo di vendita sarà determinato applicando i criteri stabiliti nelle relative leggi di riferimento.

Art. 2 - Programmazione alienazioni

1. I beni immobiliari da alienare sono indicati nel programma delle alienazioni che costituisce allegato al Bilancio preventivo annuale ed a quello pluriennale.
2. Il Programma delle Alienazioni può essere modificato o integrato, nel corso dell'esercizio finanziario, in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze dell'Amministrazione inerenti fini istituzionali, al verificarsi di sopravvenute situazioni contingenti e/o imprevedibili di urgenza e necessità.
3. Resta inteso, che anche in assenza di apposito programma, la competenza all'alienazione e permuta del patrimonio comunale rimane di esclusiva competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, comma 2 lett. I), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
4. La Giunta Comunale con apposito atto provvederà a determinare il prezzo di vendita, sulla base di quanto stabilito al successivo art. 3, nonchè i termini e le modalità di assegnazione e di svolgimento della gara, e l'approvazione del bando di vendita, il tutto nel rispetto del presente regolamento.

Art. 3 – Valutazione

1. I beni comunali vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell'alienazione.
2. I beni da alienare vengono preventivamente valutati con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti con la natura del bene da valutare, mediante perizia giurata di stima, resa dall'Ufficio tecnico Comunale ovvero da un professionista esterno appositamente incaricato.
3. La perizia estimativa deve contenere:
 - a) una relazione tecnico - descrittiva del bene e del suo stato di conservazione;
 - b) la destinazione dell'immobile;
 - c) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche seguiti nella determinazione del valore di mercato dell'immobile;
 - d) il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato interessato potenzialmente all'acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale o particolare, al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica.
4. Il valore da porre a base delle procedure di alienazione corrisponde al prezzo di stima al netto dell'IVA, se dovuta, salvo eventuali riduzioni qualora ricorra il caso di cui al successivo art. 18.

5. Il prezzo di vendita è costituito dal prezzo offerto dall'aggiudicatario, al quale sono aggiunte:
- l'IVA, se dovuta
 - le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, ecc..) oltre a tutte le spese sostenute dall'ente nel procedimento di vendita, ivi comprese quelle di pubblicità, e specificate nell'avviso e nel bando d'asta.
6. Il prezzo di vendita degli immobili sui quali siano già pervenute offerte per iniziativa dei privati non può essere comunque inferiore al miglior prezzo offerto aumentato degli importi di cui al comma precedente.
7. Il valore di stima del bene mantiene una validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della perizia di stima, decorso tale termine il valore suddetto verrà aggiornato annualmente dal competente servizio comunale in base al 100% dell'incremento dell'indice ISTAT – Italia, di variazione del costo della vita dei prezzi al consumo, verificatosi a partire dalla suddetta data.

Art . 4 - Beni vincolati

1. La vendita dei beni vincolati da Leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo.

Art . 5 - Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione

1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita ed il contratto dovrà essere notificato nei modi previsti dalle disposizioni in materia

Art. 6 – Responsabile

1. Il responsabile del procedimento cura tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari all'alienazione dei beni, in particolare l'indizione di gara e le successive fasi sono effettuate dal funzionario preposto con proprie determinazioni.
2. In particolare il responsabile del procedimento è competente alla predisposizione di tutti gli atti della procedura contrattuale, in collaborazione con l'Ufficio contratti.
3. Sulla base delle valutazioni tecniche, istruisce le proposte di deliberazioni e/o determinazioni, redige gli atti di gara a norma delle vigenti legislazioni.

Art. 7 - provenienza dei beni e classificazione in funzione del valore.

1. Possono essere alienati soltanto i beni che siano nell'effettiva disponibilità del Comune.
2. Possono anche essere alienati i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione e altre cause.
3. I beni verranno classificati, in funzione del valore attribuito con la perizia di stima, in 3 classi:

CLASSE STIMA SOMMARIA

A Oltre € 100.000,00

B oltre € 50.000,00 fino a € 100.000,00

C Fino a € 50.000,00

Art. 8 - Forme di gara - Modalità di alienazione

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 127/97 sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.

2. I contraenti vengono individuati mediante:

- a) *asta pubblica*, col sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel bando, da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa;
- b) *trattativa privata*. La vendita di immobili mediante trattativa privata è una modalità eccezionale esperibile soltanto nei casi di seguito elencati o nel caso in cui sia avvenuta una doppia diserzione di incanto e rimasti immutati, se non a tutto vantaggio del Comune, il prezzo e le condizioni di vendita.

L'Amministrazione comunale è altresì autorizzata a vendere i beni immobili disponibili a trattativa privata senza previo esperimento di pubblico incanto nei seguenti ulteriori casi:

- se il bene è di classe "C" ovvero con valore inferiore o uguale a € 50.000,00;

- se il bene è di classe "B", (il valore di stima del bene non supera i 100.000,00 euro) nelle seguenti ipotesi:
 - quando le caratteristiche del bene indichino che l'interesse all'acquisizione può essere manifestato da un unico soggetto (nel qual caso la vendita potrà avvenire mediante trattativa privata diretta con l'unico interessato) o circoscritto ad un ristretto ambito di interessati; tali presupposti dovranno essere attestati in sede di perizia di stima ed indicati nel provvedimento che dispone la vendita del bene stesso;
 - se l'alienazione avviene a favore delle Amministrazioni dello Stato, delle Province o di altri Enti Pubblici;
 - se si tratta di edificio di proprietà comunale insistente su fondo di altrui proprietà;
 - se si tratta di porzione di immobile facente parte di immobile di proprietà privata con difficoltà di utilizzo autonomo;
 - se si tratta di fondi interclusi.

3. Il contratto di alienazione, per trattativa privata, verrà concluso per un importo non inferiore al valore di stima.

4. Nel caso di trattativa privata infruttuosa, l'Amministrazione potrà procedere alla vendita del bene mediante asta pubblica.

5. L'Amministrazione, per ragioni di opportunità, potrà comunque decidere di procedere all'alienazione mediante asta pubblica anche nei casi di cui alla lett. b) del precedente comma 2.

Art. 9 - Affissione e pubblicazione avvisi di vendita

1. Le modalità di affissione e pubblicazione degli avvisi variano in funzione della classe del bene:
 - a) Per i beni di classe "A" si procederà all'affissione dell'avviso all'Albo Pretorio, nei luoghi pubblici del territorio e presso il bene oggetto di alienazione, e alla pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Comune e su almeno un giornale a diffusione nazionale ed un giornale a diffusione provinciale.
 - b) Per i beni di classe "B", si procederà all'affissione dell'avviso all'Albo Pretorio, nei luoghi pubblici del territorio e presso il bene oggetto di alienazione, e alla pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Comune.
 - c) Per i beni di classe "C" e per i beni di classe "B" nei casi previsti dal precedente art. 8, comma 2 lettera b), l'alienazione avverrà sulla base delle trattative direttamente condotte con gli acquirenti. La trattativa è condotta in modo che i potenziali interessati siano messi al corrente di tale procedura; a tal fine si procederà all'affissione dell'avviso all'Albo Pretorio, nei luoghi pubblici e presso il bene oggetto di alienazione ovvero mediante comunicazione a mezzo Raccomandata A.R. diretta ai potenziali interessati, nel caso questi dovessero risultare in numero non superiore a dieci.

Art. 10 – Offerte

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue all'aggiudicazione definitiva. L'offerta presentata è vincolante per il periodo di 90 giorni, salvo diverso periodo indicato nel bando.
2. Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte per lo stesso bene, pena l'esclusione dalla procedura.
3. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
4. L'aumento deve essere indicato in misura percentuale sull'importo a base d'asta, espresso in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l'indicazione più conveniente per il Comune.

Art. 11 -Trattativa privata - Modalità di presentazione dell'offerta

1. I soggetti interessati all'acquisizione di beni comunali dovranno presentare all'Amministrazione una "proposta irrevocabile di acquisto" contenente le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

- il prezzo a corpo offerto per l'immobile;
 - le modalità di pagamento;
 - di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile oggetto dell'offerta, anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia ed urbanistica;
 - di accettare lo stato di fatto e di diritto dell'immobile esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo;
 - di assumere a proprio esclusivo carico ogni possibile pregiudizio che, anche solo potenzialmente, sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;
 - avvenuto versamento della cauzione pari al 10% del valore posto a base di vendita.
2. Nel caso di trattativa diretta, l'alienazione del bene avviene sulla base della contrattazione direttamente condotta con l'acquirente, fermo restando i mezzi di pubblicità previsti all'art.9 lett. c).
3. Per quanto riguarda la partecipazione alla trattativa, il termine di presentazione delle offerte, la cauzione, la commissione di gara, la stipula del contratto, sono richiamate le norme di cui agli articoli successivi.

Art. 12 - Asta Pubblica

1. L'asta pubblica dovrà avvenire per beni di classe "A" e "B", ovvero con stima superiore a € 50.000,00, ad eccezione dei casi riportati all'art. 8, comma 2 lettera b),;
2. La procedura prevede le seguenti fasi:
- predisposizione dell'avviso d'asta;
 - affissione in luoghi pubblici dell'avviso d'asta e sua pubblicazione;
 - espletamento della gara con le operazioni ad esse connesse;
 - aggiudicazione.

Art. 13 - Predisposizione avviso d'asta

1. Nell'avviso d'asta dovranno essere indicati:
- i beni da vendere, loro descrizione e provenienza;
 - il prezzo estimativo a base d'asta;
 - le spese sostenute dall'ente nel procedimento di vendita, ivi comprese quelle di pubblicità;
 - l'eventuale prezzo estimativo degli accessori considerati immobili per destinazione;
 - gli eventuali vincoli e servitù;
 - l'anno, il giorno, l'ora ed il luogo dell'espletamento dell'asta;
 - l'ufficio comunale competente presso il quale è possibile avere informazioni e documentazione degli immobili posti in vendita, nonché eventuali documenti relativi alla presentazione dell'offerta;

Art. 14 - Espletamento della gara

1. Chiunque abbia interesse all'acquisizione di uno degli immobili descritti nell'avviso d'asta può presentare all'Amministrazione Comunale una "proposta irrevocabile di acquisto" che non dovrà essere inferiore al prezzo base indicato.
2. Il soggetto interessato all'acquisizione dovrà dichiarare nella proposta irrevocabile di acquisto:
- il prezzo in cifre ed in lettere, che si intende offrire per l'acquisto, tenendo presente che qualora fra l'importo espresso in cifre e quello indicato in lettere vi fosse differenza, si intenderà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale;
 - le modalità di pagamento;
 - di approvare ai sensi dell'art.1341 del C.C. specificamente per iscritto le seguenti condizioni:
 - l'indizione e l'espletamento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita;
 - gli immobili verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a favore del miglior offerente;
 - l'aggiudicatario non può avanzare né può far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l'esercizio, da parte del Comune, della facoltà di non procedere alla vendita;
 - non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell'aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di

compravendita ovvero non si presenti per la stipulazione, nei termini, nella sede e nelle modalità comunicati;

- tutte le spese per eventuali frazionamenti rimangono a carico della parte acquirente

3. La presentazione dell'offerta dovrà avvenire, sulla base del modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale (debitamente bollato dall'offerente), in busta chiusa e sigillata con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura la quale dovrà recare sul frontespizio l'indicazione dell'immobile indicato nell'avviso. La suddetta busta contenente l'offerta dovrà essere introdotta, assieme all'originale della ricevuta del deposito cauzionale e la documentazione richiesta al concorrente, in un plico, chiuso e sigillato con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, con la dicitura esterna "contiene offerta per la vendita di immobile comunale", oltre all'indirizzo del Comune di San Biagio di Callalta.

4. L'offerta in questione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune mediante servizio postale, mediante servizio di corriere o recapito a mano entro e non oltre la data riportata nell'avviso. A tal fine non sarà ritenuta valida la data di spedizione riportata nel timbro postale. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato nell'avviso, il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

5. Alla proposta dovrà essere allegata ricevuta originale di deposito cauzionale pari 10% del valore posto a base di vendita da versare presso il Tesoriere Comunale e che verrà restituito ai non aggiudicatari entro 30 giorni dalla conclusione della gara. La gara si intenderà conclusa con l'emissione del provvedimento di approvazione del verbale di aggiudicazione da parte del responsabile del procedimento.

6. L'apertura delle buste avverrà, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, a cura di apposita commissione di gara.

7. La gara è pubblica.

8. Il Comune di San Biagio di Callalta comunicherà l'approvazione della vendita al concorrente aggiudicatario, entro 15 giorni dalla conclusione della gara.

9. Il concorrente avrà l'obbligo di provvedere al pagamento del prezzo di vendita, così come determinato ai sensi del penultimo comma dell'art. 5, che verrà corrisposto per intero alla stipula del rogito notarile.

10. L'atto notarile sarà stipulato, di norma, entro 90 (novanta) giorni dalla data della predetta comunicazione, ovvero nel termine indicato nel bando.

Art. 15 — Offerta unica

1. L'esperimento di gara può essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 16 - Gara deserta - Eventuale riduzione del prezzo base

1. Nella eventualità che la gara risultasse deserta, è possibile effettuare una nuova gara, confermando l'originario prezzo a base d'asta oppure individuandone uno nuovo.

2. Il prezzo a base d'asta della seconda gara dovrà essere determinato tenendo conto della residua appetibilità del bene posto in vendita, considerata la prima asta deserta.

3. Il prezzo a base d'asta della seconda gara, tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, non potrà essere inferiore al 80% del prezzo base della prima gara, inteso come valore della perizia, e sarà determinato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

4. Qualora anche la seconda gara risultasse deserta, il Comune non darà corso alla procedura di alienazione del bene.

Art. 17 - Commissione

1. La commissione di gara è nominata dal Responsabile del Procedimento, che ne è il Presidente. La commissione di gara è composta, oltre che dal Presidente, da tre membri di cui uno svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

2. Il presidente nomina i componenti e può avvalersi della collaborazione di uno o più professionisti esterni, conferendo apposito incarico.

3. La Commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i componenti.

Art. 18 – Verbale

1. Dello svolgimento e dell'esito delle gare (asta pubblica o trattativa privata) viene redatto apposito verbale da uno dei componenti della commissione, sotto la direzione del Presidente. Il verbale riporta: l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui si è dato corso all'apertura delle buste; il nominativo e la carica dei componenti la Commissione; il numero delle offerte pervenute; i nominativi degli intervenuti alla gara; la graduatoria delle offerte; la migliore offerta e l'aggiudicazione provvisoria.
2. Il verbale non costituisce titolo valido per il passaggio di proprietà del bene, che avverrà, pertanto, nelle modalità previste dagli artt. 14 e 19 del presente regolamento, a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
3. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara.

Art. 19 – Contratto

1. Il contratto viene rogato da notaio scelto dalla controparte, dovendo questa affrontare le spese contrattuali ed erariali.
2. Sussistendo ragioni di convenienza da valutare di volta in volta, il contratto può essere rogato dal Segretario Generale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lett. c) del T.U. 18/08/2000 n. 267. In tal caso l'acquirente è tenuto a versare al Comune, gli importi delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e i diritti di cui all'allegato D della legge 604/62 e successive modificazioni ed integrazioni, prima della stipulazione del contratto.
3. In ogni caso la vendita viene stipulata a corpo e non a misura.

Art. 20 – Invim

1. Le alienazioni dei beni immobili comunali sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. 599 del 25/11/1996, convertito con legge 24 gennaio 1997, n. 5.

Art. 21 – Garanzia

1. Il comune garantisce l'evizione all'acquirente e la piena titolarità e libertà dei diritti venduti, dichiarando la sussistenza o meno di pesi o formalità pregiudizievoli.
2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti utili e onerosi, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.

Art. 22 – Prezzo

1. L'acquirente deve pagare il prezzo di vendita, così come risultante dagli esiti della gara o della trattativa diretta, entro il termine stabilito e comunque entro la data fissata per la stipulazione del contratto.
2. In mancanza, il Comune non procederà alla vendita, tratterrà la cauzione versata e porrà a carico del mancato acquirente i costi di eventuali nuove gare, anche rivalendosi su crediti, eventualmente vantati da questi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, ferme restando tutte le azioni in tema di responsabilità contrattuale.

Art. 23 - Gare esperite

1. Gli esiti delle gare saranno comunicati a tutti gli offerenti.

Art. 24 — Permute

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale l'Amministrazione è autorizzata, quando ricorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale a permutare a trattativa privata, con enti e privati, beni immobili patrimoniali disponibili.
2. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro, previa perizia di stima redatta ai sensi del presente regolamento.

Art. 25 — Disposizioni finali della 1^ sezione

1. La presente sezione del Regolamento non si applica nelle ipotesi di alienazione previste dal comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed ogni altra ipotesi di alienazione, prevista e regolata da specifiche disposizioni di legge.

SEZIONE II ALIENAZIONE BENI MOBILI

Art. 26 - Beni mobili alienabili

1. La presente sezione si applica a tutti i beni mobili, automezzi, arredi, attrezzature, apparecchiature, anche di natura informatica, divenuti inservibili o inadeguati per la funzione cui erano destinati.
2. Si intendono beni inadeguati tutti i beni che, pur non essendo più idonei alla funzione cui erano destinati, hanno ancora un valore di mercato.
3. Vengono considerati beni inservibili tutti quei beni non più utilizzabili, in quanto non funzionanti e privi di valore di mercato.

Art. 27- Alienazione dei beni mobili inadeguati o inservibili

1. I consegnatari dei beni, allorché parte dei beni loro assegnati diventino inadeguati o inservibili, lo devono comunicare al Settore comunale competente per materia.
2. Di norma una volta nel corso dell'anno il Settore competente provvede all'alienazione dei beni inadeguati come segue:
 - a) L'alienazione dei beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia pari o superiore ad €. 25.000,00 sarà disposta con il sistema generale dell'asta pubblica, della vendita viene data notizia secondo le modalità previste dal precedente art. 9.
 - b) Per i beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia compreso tra €. 24.999,99 ed €.5.000,00 si procederà all'alienazione mediante trattativa privata anche come permuta parziale, previa stima da parte del competente ufficio del bene ceduto, provvedendo a darne comunicazione con avviso all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune.
 - c) Per i beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia inferiore ad €.5.000,00 si procederà all'alienazione mediante trattativa privata, provvedendo ad informare i possibili acquirenti dei beni e dandone comunicazione attraverso l'albo pretorio.
3. In caso di esito favorevole della procedura di alienazione la consegna dei beni è disposta dal responsabile del Settore competente dopo la presentazione della ricevuta di pagamento.
4. Delle operazioni di gara è redatto specifico verbale da parte del Responsabile del servizio, il quale provvederà altresì all'aggiudicazione definitiva mediante propria Determina.

Art. 28 - Donazione, rottamazione, distruzione dei beni

1. Nel caso di esito negativo della procedura di alienazione dei beni inadeguati ed in caso di beni obsoleti o inservibili, i beni e le apparecchiature stesse potranno essere assegnati dal competente Responsabile in proprietà a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fine di lucro, che ne abbiano fatto richiesta, secondo le seguenti priorità:
 - a. Associazioni di volontariato
 - b. Enti morali
 - c. Istituzioni scolastiche pubbliche e private, con priorità alle scuole dell'obbligo,
 - d. Cooperative sociali operanti nel territorio,
 - e. Associazioni sportive dilettantistiche,
 - f. Associazioni culturali,
 - g. Associazioni combattentistiche e d'arma.
2. I beni mobili che non sono stati alienati e per i quali non è stata presentata richiesta, ai sensi del precedente comma, vengono rottamati o distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quanto previsto dal Regolamento di contabilità e da quello per la Disciplina dei Contratti adottati dal Comune.
2. Il presente Regolamento dopo l'esecutività della deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione.
3. Con il presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente approvate in materia.